Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato, 10 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600	In Italia e Colonie	Abb. annuo . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400
	» semestrale » 150		» semestrale » 300		» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 80		» trimestrale » 150		» trimestrale » 60		» trimestrale » 120
	Un fascicolo . . » 5		Un fascicolo . » 10		Un fascicolo . . » 5		Un fascicolo . . » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 400 —
	» semestrale . . . » 100 —		» semestrale . . . » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1944, n. 492.

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei singoli Ministeri e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, con i quali, rispettivamente, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato per il trimestre luglio-settembre 1944, ed è stato prorogato l'esercizio stesso fino al 31 dicembre 1944;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 163, riguardante la soppressione del Ministero della cultura popolare e l'istituzione del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, concernente la soppressione del Commissariato generale della pesca;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 208, che ha attribuito al Ministero dell'interno il « Servizio speciale riservato » già alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, che ha ricostituito il Ministero del tesoro ed il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, che ha ripartite le attribuzioni fra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 182, con il quale è stato abrogato il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che aveva devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, che ha soppresso l'Azienda autonoma statale della strada;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 21 settembre 1944, nn. 259 e 267, 23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 447, ed i decreti Luogotenenziali 21 settembre 1944, n. 260, e 17 novembre 1944, n. 371, concernenti variazioni di bilancio agli stati di previsione della entrata e della spesa di taluni Ministeri, nonchè ad alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, di ogni genere, nonchè l'afflusso nelle casse dello Stato, delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, giusta lo stato di previsione dell'entrata quale risulta dalla tabella compresa nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrata con le variazioni approvate con i decreti legislativi Luogotenenziali 21 settembre 1944, n. 267, 23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 447.

E' autorizzata, altresì, la resa esecutiva dei ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1312, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita per l'esercizio finanziario 1944-45 nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 % del provento totale della vendita dei tabacchi del Regno, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 70 % del provento della vendita del sale commestibile nel Regno;

c) in ragione del 45 % del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette nel Regno.

Art. 4.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945 dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, commercio e lavoro, in conformità dei rispettivi stati di previsione quali risultano dalle tabelle comprese nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con le variazioni approvate con i decreti legislativi Luogotenenziali 21 settembre 1944, nn. 259 e 267, 23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 447, e con i decreti Luogotenenziali 21 settembre 1944, n. 260, e 17 novembre 1944, n. 371.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di L. 113.120.000 per provvedere agli oneri generali di carattere straordinario di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

La somma da corrispondere per il funzionamento dei servizi antincendi nei porti, a norma dell'art. 4 lett. *b*), della legge 13 maggio 1940, n. 690, per l'esercizio finanziario 1944-45 è fissata in L. 8.000.000.

Art. 7.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1944-45, in dipendenza di speciali disposizioni, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 8.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi di monopolio secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, ai termini del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione quali risultano dalle tabelle comprese nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con le variazioni approvate con i decreti legislativi Luogotenenziali 21 settembre 1944, n. 267, 23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 447.

L'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, in conformità degli stati di previsione quali risultano dalle tabelle comprese nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con le variazioni approvate con il decreto legislativo Luogotenenziale 30 dicembre 1944, n. 447.

Art. 9.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno e del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, sono stabilite in conformità degli stati di previsione quali risultano dalle tabelle comprese nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con le variazioni approvate con il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 267.

Art. 10.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate, nonchè il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali di cui all'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, in conformità dei rispettivi stati di previsione, quali risultano dalle tabelle comprese nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con le variazioni approvate con i decreti legislativi Luogotenenziali 21 settembre 1944, n. 267, 23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 447.

Art. 11.

Le Amministrazioni autonome delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e dei Telegrafi e per i Servizi telefonici sono autorizzate a riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, rispettivamente ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità dei rispettivi stati di previsione, quali risultano dalle tabelle comprese nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrate con le variazioni approvate con i decreti legislativi Luogotenenziali 21 settembre 1944, n. 267, 23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 447.

Art. 12.

E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, quale risulta dalla tabella compresa nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203.

Art. 13.

Con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà approvato il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei diversi Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario di cui agli articoli 1, 4, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente decreto.

Con la stessa procedura sarà provveduto all'approvazione degli elenchi concernenti:

a) i capitoli della parte passiva del bilancio che per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato sono considerati spese obbligatorie e d'ordine;

b) i capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme in applicazione dell'art. 41 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

c) le spese per le quali possono autorizzarsi aperture di credito a favore di funzionari delegati a termini dell'art. 56 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

d) i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319;

e) i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

f) i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto in base all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958;

g) i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 24 del testo unico concernente l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 11. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 493.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa dell'Istituto delle Suore della Beata Vergine Maria, con sede in Roma.

N. 493. Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa dell'Istituto delle Suore della Beata Vergine Maria, con sede in Roma, via Abruzzi n. 11.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 494.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa dell'Istituto delle Suore di San Giuseppe di Bourg, con sede in Roma.

N. 494. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa dell'Istituto delle Suore di San Giuseppe di Bourg, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 495.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa della Compagnia di Gesù, denominata « Collegio Argento », con sede in Lecce.

N. 495. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa della Compagnia di Gesù, denominata « Collegio Argento », con sede in Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 496.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in San Severo (Foggia).

N. 496. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di San Severo in data 19 marzo 1937, integrato con successivo decreto in data 25 ottobre 1941, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in San Severo (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 45.

Facoltà al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di affidare la gestione dei servizi in appalto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indipendentemente dalla iscrizione delle imprese nell'albo nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1936, n. 1538, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1139, riguardante la formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche;

Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1939, n. 309, concernente la formazione e tenuta di elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria e postelegrafica;

Vista la legge 30 marzo 1942, n. 511, contenente modificazioni alla legge 10 giugno 1937, n. 1139 citata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'elenco delle imprese ammesse a gestire servizi concessi in appalto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dal R. decreto-legge 23 febbraio 1939, n. 309, si intende decaduto.

Art. 2.

I privati e le ditte individuali possono concorrere alle gare di appalto indette dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con la sola presentazione del certificato del casellario giudiziale. Le società saranno tenute alla presentazione del certificato della cancelleria del competente tribunale, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che non si trovino in istato di liquidazione, fallimento o concordato.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di escludere dalle gare di appalto i concorrenti che non risultino moralmente, finanziariamente e politicamente idonei.

Art. 4.

Con successivo decreto legislativo Luogotenenziale saranno emanate le norme e le modalità per la formazione degli elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire i servizi concessi in appalto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 13. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. **46.**

Disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, sulla disciplina delle requisizioni e il regolamento approvato con R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, relativo al funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 385, sull'istituzione dei Comitati giurisdizionali territoriali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni;

Visti il testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2598, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile sono incaricati di ricevere in consegna dalle Autorità Alleate tutti gli autoveicoli che esse abbiano requisiti e che intendano restituire.

All'atto della consegna viene scambiato un verbale, da redigersi in duplice copia, dove sono indicati tutti i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo, al suo attuale stato di manutenzione, al luogo e alla durata della requisizione, ed ogni altro elemento che sia ritenuto utile.

Con lo scambio del verbale l'Autorità Alleata viene esonerata da ogni responsabilità ed onere inerenti alla requisizione e all'utilizzazione dell'autoveicolo.

Art. 2.

Presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile viene istituita una Commissione composta del direttore dell'Ispettorato medesimo, del locale conservatore del pubblico registro automobilistico e del locale intendente di finanza. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione designato dal direttore dell'Ispettorato medesimo.

La Commissione procede a tutti gli accertamenti necessari per ritrovare il proprietario dell'autoveicolo.

Se l'autoveicolo risulta appartenente alle Amministrazioni dello Stato, ai Comuni, alle Provincie o a taluno degli enti o delle persone indicate nell'art. 2 del testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, modificato dall'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 479, la Commissione ne cura l'immediata riconsegna; in caso diverso, comunica la disponibilità dell'autoveicolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può ordinare che l'autoveicolo sia requisito, indicando la destinazione da darsi ad esso.

La requisizione è effettuata dalla Commissione, osservando, in quanto applicabili, le norme degli articoli 41 e seguenti del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 3.

L'indennità dovuta al proprietario per l'uso e l'eventuale deterioramento dell'autoveicolo è liquidata secondo i criteri stabiliti dal testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e dal regolamento approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2598, e successive modificazioni.

La liquidazione è fatta dalla Commissione prevista dal primo comma dell'art. 2.

Art. 4.

Qualora dell'autoveicolo sia stata ordinata la requisizione a norma del terzo e quarto comma dell'art. 2, la Commissione prevista dal primo comma dell'articolo medesimo provvede alla liquidazione di quanto spetta al proprietario sia per la requisizione fatta dalle Autorità Alleate sia per quella ordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, seguendo, in quanto applicabili, i criteri stabiliti dal citato testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e dal relativo regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento con cui viene liquidata l'indennità, il proprietario può proporre ricorso ai Comitati giurisdizionali previsti dagli articoli 77 e 78 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 385.

Per la trattazione dei ricorsi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e del regolamento approvato con il R. decreto 21 giugno 1941, n. 688.

Art. 6.

Qualora non sia stato ritrovato il proprietario dell'autoveicolo e di questo sia stata ordinata la requisizione a norma del terzo e del quarto comma dell'articolo 2, nell'ordine previsto dall'art. 42 del R. decreto

18 agosto 1940, n. 1741, viene omessa l'indicazione prescritta dal n. 4 dell'articolo medesimo, e la notifica di tale ordine è fatta all'ufficio di segreteria del Comune dove la Commissione ha sede.

La Commissione, non appena determinata l'indennità, ne dà annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, indicando i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo. Tale annuncio vale, a tutti gli effetti, come notificazione all'interessato.

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione senza che il proprietario si sia presentato, la Commissione ordina il deposito della somma liquidata, detratte le spese, alla Cassa depositi e prestiti a disposizione dell'avente diritto, indicando i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo.

La Cassa depositi e prestiti consegna la somma depositata all'avente diritto su presentazione del libretto di circolazione dell'autoveicolo o di un documento equipollente.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso in cui la requisizione in uso venga convertita in proprietà.

Art. 7.

Qualora non sia stato ritrovato il proprietario dell'autoveicolo e di questo non sia stata ordinata la requisizione a norma del terzo e del quarto comma dell'art. 2, la Commissione prevista dal primo comma dell'articolo stesso rende nota la disponibilità dell'autoveicolo, mediante pubblicazione delle relative caratteristiche nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione senza che il proprietario si sia presentato, la Commissione provvede ad alienare l'autoveicolo all'asta pubblica a mezzo di ufficiale giudiziario e a depositare il ricavato, detratte le spese, alla Cassa depositi e prestiti a disposizione dell'avente diritto, indicando i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo.

Unitamente al ricavato dalla vendita viene depositata l'indennità liquidata a norma dell'art. 3.

La Cassa depositi e prestiti consegna le somme depositate all'avente diritto su presentazione del libretto di circolazione dell'autoveicolo o di un documento equipollente.

Le disposizioni del primo, secondo e quarto comma di questo articolo si applicano anche nel caso in cui, scaduto il termine di requisizione, venga disposto che l'autoveicolo sia riconsegnato al proprietario.

Art. 8.

Le indennità liquidate a norma degli articoli 3 e 5 sono pagate con fondi messi a disposizione dal Ministero dei trasporti; quelle liquidate a norma degli articoli 4 e 5, sono pagate con fondi messi a disposizione dell'Amministrazione a favore della quale sia stata ordinata la requisizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

Ai componenti delle Commissioni è dovuto soltanto il normale gettone di presenza per ogni giornata di seduta.

Al segretario della Commissione spetta un premio di operosità commisurato ai gettoni di presenza corrisposti ai componenti la Commissione medesima.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, i necessari stanziamenti nel bilancio del Ministero dei trasporti.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 8. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 47.
Modificazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 21 aprile 1942, n. 444.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e modificato con il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1672, convertito nella legge 8 febbraio 1925, n. 88;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 33 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 21 aprile 1942, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Si applicano al personale di segreteria e subalterno le disposizioni dei capi VII, VIII e IX del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni in tutto quanto non è previsto dal presente regolamento.

La Commissione di disciplina, di cui all'art. 68 del Regio decreto predetto, è costituita da un consigliere di Stato, presidente e da due primi referendari o referendari. Due primi referendari o referendari sono nominati supplenti. Un segretario di sezione disimpegna le funzioni di segretario ».

Art. 2.

Gli articoli 38 e 75 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 21 aprile 1942, n. 444, sono abrogati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 9. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.

Sessione di aprile 1945, per la nomina a revisore dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1945 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale preveduta dal R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono presentarle, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire otto, sono rivolte al Ministero di grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti a termini dell'art. 12, commi 2° e 3°, del R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, la data di inizio e di cessazione delle medesime, nonchè le eventuali variazioni del capitale della società nel relativo periodo di tempo:

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 300, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937 citato. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo X, capitolo 123;

f) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la società.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 19 febbraio 1945

Il Ministro: TUPINI

(332)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.

Blocco degli zolfi greggi e lavorati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO
ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Considerata la necessità che le categorie consumatrici sia industriali che agricole, possano regolarmente approvvigionarsi di zolfo greggio e raffinato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno 8 marzo 1945 è fatto obbligo alle aziende minerarie, alle raffinerie, ai molini ed ai commercianti grossisti e dettaglianti di minerali di zolfo e di zolfi greggi e lavorati appresso specificati, di tenerli bloccati e a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e di denunciarli in conformità delle norme che saranno diramate dal Ministero stesso:

minerale di zolfo da fusione,
minerale di zolfo da macinazione,
minerale di zolfo macinato,
zolfo grezzo in pani,
zolfo grezzo macinato,
zolfo raffinato in pani,
zolfo raffinato macinato,
zolfo sublimato,
altri zolfi lavorati (ventilati, ramati, ecc.).

Art. 2.

Ai prodotti elencati all'art. 1 si applicano le disposizioni previste agli articoli 2 e seguenti del decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 ottobre 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1945

Il Ministro: GRONCHI

(331)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 7 riguardante il sapone da bucato

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con circolare prezzi n. 7 del 17 febbraio 1945, ha comunicato che, per le assegnazioni di sapone da bucato relative al mese di dicembre, valgono le disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 5 dell'8 gennaio ultimo scorso relative alle assegnazioni dei mesi di ottobre e novembre dello scorso anno.

(334)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 14 febbraio 1945 - N. 37

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,25
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,15

Media dei titoli del 15 febbraio 1945 - N. 38

Rendita 3,50 % 1906	L.	119 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,10

Media dei titoli del 16 febbraio 1945 - N. 39

Rendita 3,50 % 1906	L.	118,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,10

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 21 del 17 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 1° marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO MINISTERIALE 2 FEBBRAIO 1945.

Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Firenze per l'anno 1945.

(337)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 22 del 20 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(338)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945 contenuto nel n. 18 del 10 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 5 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(339)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.